

STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE "FOCUS ON"

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) e del codice civile, l'associazione di promozione sociale denominata "Associazione Culturale Focus On", di seguito denominata "associazione", con sede in Vallefiorita (CZ) alla Via Pitagora, n. 46.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà "Associazione Culturale Focus On APS".

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3.

La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea dei soci, pertanto non comporta modifica statutaria ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione potrà istituire sedi operative su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Art. 2 – DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 – OGGETTO SOCIALE E SCOPO

L'Associazione è una libera Associazione che non ha nessun fine politico, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., tra cui

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo attività formativa professionale e di aggiornamento, stage, tirocini per il personale della Scuola, della pubblica amministrazione o aziende private che lo richiedano, nonché a soggetti svantaggiati come immigrati, in collaborazione con le autorità, gli Enti e le Associazioni nello specifico preposti, o minori e adolescenti con

bisogni educativi speciali, disturbi specifici di apprendimento o disabilità;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

c) formazione universitaria e post-universitaria;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale anche attraverso la promozione e lo sviluppo di attività di ricerca e di studio, anche in collaborazione con associazioni professionali, Enti e Università e con l'utilizzo delle reti informatiche e telematiche, sia in ambito locale che nazionale ed internazionale;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo sviluppo dell'editoria, pubblicando inchieste, studi, ricerche, su qualsiasi mezzo di comunicazione riviste, libri, giornali o periodici d'informazione e di cultura o informazione specializzata. In questo ambito specifico l'associazione intende promuovere attività culturali in Italia e all'estero favorendo iniziative rivolte ai soci ed ai cittadini tutti destinate allo sviluppo della consapevolezza degli aspetti di cui sopra, nonché della loro crescita culturale e sociale tramite l'utilizzo dei diversi media e delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione. Promuovere, altresì, la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale attraverso la diffusione della conoscenza, anche mediante le ICT, nonché del ruolo delle scienze e della tecnica nella sua salvaguardia;

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa anche attraverso l'informazione e la salvaguardia dei cittadini, in particolare dei minori e degli adolescenti, relativamente ai rischi legati all'eccessiva esposizione nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione come le problematiche legate a fenomeni di dipendenza, di cyberbullismo e di modifica dei ritmi di apprendimento, e ai rischi di truffe on line e di salvaguardia della propria privacy e dei propri dati sensibili;

- h) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Con riferimento alle attività di interesse generale di cui sopra, l'associazione potrà:

- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi d'ogni genere, nonché di pubblicazioni di giornali e/o riviste periodiche;
- pubblicare sulla rivista on line e cartacea ictedmagazine, articoli ricerche e studi inerenti l'oggetto sociale e lo scopo;
- pubblicare tramite i siti della rivista e dell'Associazione anche sotto forma cartacea notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografie tramite la carta stampata, le reti informatiche e telematiche;
- fornire consulenza, nelle varie forme, e progettazione redazionale, tecnica e scientifico-culturale su programmi operativi di gestione dell'oggetto sociale, sia a livello locale che nazionale e sovra-nazionale, per conto e/o su incarico di qualunque soggetto giuridico pubblico e/o privato;
- svolgere direttamente o collaborando alla realizzazione di manifestazioni, di convegni, seminari, workshop, di dibattiti, di mostre d'arte, di seminari e ricerche d'ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi di informazione e di cultura;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e/o privati per la realizzazione e per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- organizzare gruppi di lavoro e/o di ricerca a livello scientifico su problemi etici, socio economici, religiosi, educativi e culturali;
- provvedere all'acquisto, alla distribuzione e pubblicazione di prodotti editoriali, edizioni fonografiche, audiovisivi, materiale vario

d'interesse culturale a beneficio dei Soci e di tutti gli interessati;

- orientare i Soci e il pubblico nel campo della editoria e in merito a pubblicazioni di loro interesse, con particolare attenzione agli aspetti di pubblica utilità;

- istituire e gestire corsi di formazione anche tramite FAD sincrone e asincrone (Webinar, piattaforme interattive, etc.) e aggiornamento professionale, organizzare corsi a tutti i livelli scolari, organizzazione di servizi per aziende, alternanza scuola lavoro, enti pubblici, università e scuole di ogni ordine e grado nonché corsi scolastici e prescolastici seminari per docenti, studenti, lavoratori.

L'azione istituzionale dell'associazione è volta a diffondere la cultura, nei suoi diversi aspetti, l'attività editoriale, la ricerca ed ha quale scopo la promozione della conoscenza generica e/o specifica di tutto quanto possa attenersi allo sviluppo e all'uso della comunicazione per mezzo della carta stampata, delle reti informatiche e telematiche ed in particolare lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e dell'educazione per l'istruzione e la formazione, la formazione del personale scolastico, di Enti pubblici e privati.

Per il conseguimento di questo oggetto sociale l'Associazione si avvarrà di un primo strumento editoriale, una rivista periodica "ICTED MAGAZINE", nelle modalità on line e cartacea, registrata il 27/09/2004 presso il Tribunale di Catanzaro, Registro Stampa n° 157, Direttore responsabile e proprietario il socio Luigi Antonio Macrì.

L'Associazione e la rivista di cui sopra si avvarranno di propri siti web per diffondere tutte le attività previste dal presente statuto e per pubblicare il periodico in oggetto. I due siti sono finalizzati a:

1) contribuire a rendere efficace l'azione dell'Associazione con particolare riferimento agli scopi sopra indicati;

2) permettere la fruizione dei contenuti della rivista on line ictedmagazine, in modalità completa ai soci, diffondendone le finalità e, in particolare, le azioni di pubblica utilità;

3) informare i soci delle iniziative associative e della pubblicazione della rivista ictedmagazine;

4) permettere di effettuare on line le iscrizioni all'Associazione;

5) attivare una comunicazione efficace con i soci e con tutti gli utenti esterni all'Associazione;

6) offrire opportunità di approfondimento su tematiche rilevanti e coerenti con le finalità dell'Associazione.

7) presentare la rivista on line ictedmagazine ed i suoi contenuti;

8) informare i soci delle convocazioni, attraverso la bacheca on line, ed attivare nei loro confronti e con il mondo esterno all'Associazione una comunicazione efficace;

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale nonché collaborare con organismi movimenti o associazioni, coi quali riterrà utile avere collegamenti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale per come stabilite dal Comitato Esecutivo, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale .

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Art. 4 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne, senza alcuna distinzione di sorta, che accettino gli articoli dello Statuto e dei regolamenti interni, ne condividano gli scopi e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

Possono aderire all'associazione anche gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti associati è il Comitato Esecutivo.

I soci sono classificati in quattro categorie:

1) Soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

2) Soci ordinari: quelli che a seguito dell'ammissione siano in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;

3) Soci sostenitori: sono soci che intendono liberamente contribuire con risorse economiche ulteriori alle finalità associative.

4) Soci onorari: sono persone nominate tali dall'Assemblea, su proposta del Comitato Esecutivo, per meriti particolari acquisiti a favore

dell'Associazione.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea: essa è annuale; non è rimborsabile in caso di recesso o di perdita di qualità di associato ed è intrasmissibile.

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare l'eventuale quota associativa;

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

Art. 5 - AMMISSIONE DEI SOCI

Per diventare socio è necessario accettare gli obblighi e quanto altro indicato dal presente Statuto, presentare al Comitato esecutivo la relativa richiesta, debitamente firmata, compilando il modello disponibile on line oppure, in via preliminare come richiesta di contatto, accedendo all'apposita sezione del sito web.

La conferma definitiva dell'appartenenza all'Associazione verrà deliberata dal Comitato Esecutivo e ratificata dall'Assemblea dei soci.

In base alle disposizioni del GDPR 679/2016 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso fornito dal socio al momento dell'iscrizione on line.

Inoltre, il Socio dovrà espressamente dichiarare di essere a conoscenza, osservare e approvare senza riserva il presente statuto dell'Associazione. Tali dichiarazioni sono rese sotto la propria personale responsabilità.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, potrà essere rinnovata annualmente, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 6 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualità di socio si perde per:

- 1) recesso (da comunicare per iscritto al Comitato Esecutivo);
- 2) morosità (trascorsi 30 gg. dall'ammissione o dalla scadenza del rinnovo annuale);
- 3) gravi inadempienze o, comunque, per attività in contrasto con i fini associativi, a seguito di delibera di esclusione assunta con voto segreto, di almeno la maggioranza del Comitato Esecutivo, e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione è deliberata, su proposta del Comitato Esecutivo, dall'assemblea ordinaria. Il socio ha la possibilità di proporre appello all'assemblea ordinaria entro 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione di esclusione.

ART.7 - I VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 8 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
- 7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 9 - GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci.
- il Comitato Esecutivo.
- il Comitato Tecnico Scientifico
- Organo di revisione legale dei conti se deliberato dall'assemblea o previsto per legge
- Organo di Controllo se deliberato dall'assemblea o previsto per legge

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea e di tutti gli organi sociali sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, o da un socio nominato, e sottoscritto dal presidente.

Tutti i soci hanno diritto di chiedere copia dei verbali e dei documenti prodotti dall'Associazione secondo le modalità di legge.

Tutte le riunioni degli organi sociali si potranno tenere anche in modalità telematica e online nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 10 - L'ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione e può essere ordinaria o straordinaria (art. 12 e 13 dello

Statuto).

L'assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'Associazione, presieduta dallo stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Esecutivo, mediante:

- avviso da inviare via email agli associati, con pubblicazione nella "bacheca on line" del sito web dell'Associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea straordinaria può essere convocata con urgenza non meno di cinque giorni dalla prima convocazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, l'ora e la sede ove si tiene la riunione.

In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'Assemblea ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o in delega, salvo nei casi in cui è prevista la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'Associazione (art. 12 dello Statuto).

Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun partecipante. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati per delega, salvo quanto previsto dal successivo art. 11; la deliberazione è espressa con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Art. 11 – L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'Associazione ed è presieduta dallo stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Esecutivo, quando la richiede almeno due terzi dei soci:

- 1) approva le linee generali del programma delle attività dell'anno;
- 2) approva il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- 3) approva annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- 4) ratifica l'accoglimento definitivo delle domande di iscrizione inviate per via telematica;
- 5) delibera sull'esclusione dei soci proposta dal Comitato Esecutivo e sull'eventuale appello del socio;
- 6) elegge e revoca i componenti del Comitato esecutivo, del Comitato tecnico-scientifico e dell'eventuale Organo di controllo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei

conti;

7) approva l'eventuale regolamento interno proposto dal Comitato Esecutivo;

8) conferisce la nomina a soci onorari;

9) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

10) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 12 – L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente in relazione alla presenza di questioni di fondamentale importanza per la vita dell'Associazione, a carattere di urgenza. La modalità di convocazione dell'assemblea straordinaria è la stessa di quella dell'Assemblea ordinaria, salvo per i tempi di convocazione che possono essere non meno di cinque giorni prima della prima convocazione.

L'Assemblea in seduta straordinaria:

2) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio;

3) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario o urgente sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Esecutivo.

Per la modifica dello statuto o per lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio dell'Associazione occorrono la presenza di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Eventuali altri argomenti di carattere straordinario saranno deliberati con le stesse modalità indicate dall'art. 11 relativo all'assemblea ordinaria.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di pubblica utilità.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono riassunte in un verbale che viene redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato in qualità di segretario dell'assemblea, dal presidente o da chi ne fa le veci. Il verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Art. 13 - IL COMITATO ESECUTIVO

L'Associazione è amministrata da un Comitato Esecutivo eletto dall'assemblea dei Soci e si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

Il Comitato Esecutivo resta in carica per **tre** anni e i suoi membri sono rieleggibili.

La convocazione del Comitato Esecutivo è decisa dal Presidente oppure richiesta dalla maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo stesso. La prima convocazione viene effettuata dal componente del direttivo più anziano. La prima elezione del Comitato Esecutivo viene effettuata dai soci fondatori in sede di costituzione dell'Associazione e di approvazione del presente statuto.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nel Comitato Esecutivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, eletti e individuati nell'ambito del Comitato Esecutivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza dei presenti.

L'assenza dalle riunioni per più di tre volte consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dalle funzioni.

Il Comitato Esecutivo, qualora per dimissioni o per altra causa venga a perdere anche uno solo dei suoi componenti procederà, per cooptazione, all'integrazione necessaria che dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.

Il Comitato Esecutivo:

- 1) elegge nel suo seno il presidente, **il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;**
- 2) promuove l'oggetto sociale dell'Associazione e le sue finalità indicate nel presente Statuto;
- 3) cura l'esecuzione delle delibere;
- 4) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione
- 5) predispone il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
- 6) propone annualmente all'assemblea ordinaria l'importo delle quote sociali;
- 7) predispone il programma di lavoro per la realizzazione delle iniziative progettate;
- 8) procede annualmente alla revisione degli elenchi dei soci;
- 9) propone all'assemblea ordinaria l'accoglimento definito delle domande di iscrizione inviate per via telematica o presentate direttamente dai soci;
- 10) propone all'assemblea ordinaria l'eventuale

esclusione dei soci;

11) predispone quanto attiene alla gestione e all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;

12) ha facoltà di redigere uno o più regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, che saranno vincolanti per tutti i soci;

13) cura, con il contributo di tecnici esperti, la realizzazione del sito ed il suo aggiornamento approvandone, di volta in volta, i contenuti informativi da inserire;

14) ha facoltà di invitare esperti o costituire comitati scientifici, a mero titolo consultivo, senza alcun onere per l'Associazione;

15) propone all'Assemblea dei soci eventuali designazioni di soci onorari.

Art. 14 - IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

L'assemblea dell'Associazione, su proposta del Comitato esecutivo, nomina un Comitato tecnico scientifico che è composto da un minimo di cinque membri individuati in personalità del mondo della ricerca, editoria, imprese, attività, sociali, culturali, scolastiche e formative.

Il C.T.S. è finalizzato alla realizzazione di un raccordo tra le attività associative, nelle sue varie espressioni sociali, economiche, produttive e culturali, con il contesto culturale, sociale ed economico nazionale al fine della piena realizzazione delle finalità, dello scopo e dell'oggetto sociale dell'Associazione.

Al C.T.S. si richiede di pronunciarsi sui diversi aspetti inerenti le problematiche di settore e sul bilancio sociale dell'Associazione; ad esso possono essere affidati lavori di ricerca ed approfondimento su argomenti specifici.

Il C.T.S. si riunisce a seguito di convocazione del Presidente e sarà presieduto dallo stesso, o da un suo delegato. Il segretario del Comitato Esecutivo redigerà un verbale delle sedute.

I membri del C.T.S. compreso il segretario verbalizzante si riuniranno a titolo gratuito e non percepiranno alcun compenso.

Le riunioni potranno essere svolte anche in video conferenza.

Art. 15 - IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Comitato Esecutivo **al proprio interno** ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie; dispone dei fondi sociali

dell'Associazione; ha l'uso della firma sociale ed è il portavoce ufficiale dell'Associazione.

Resta in carica per **tre** anni ed è rieleggibile. Presiede il Comitato Esecutivo e l'Assemblea dei Soci sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 16 – RENDICONTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Predisposto dal Tesoriere e approvato dal Comitato Esecutivo, l'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico finanziario consuntivo, predisposto dal Comitato Esecutivo, contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso; esso viene sottoposto, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, all'approvazione dell'Assemblea dei soci regolarmente iscritti e depositato presso la sede e inserito nell'albo on line, almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il resoconto di esercizio viene rappresentato nel bilancio dell'Associazione costituito come previsto dalla normativa vigente per le **gli enti del terzo settore**, è approvato dall'Assemblea dell'Associazione dei soci con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il documento economico-finanziario del bilancio associativo, depositato presso la sede dell'Associazione e pubblicato sull'albo on line, può essere consultato da ogni associato.

ART. 17 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, resta in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è

costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 18 ORGANO REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti al relativo registro salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 19 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea, che delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica

quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 21 – NORMA TRANSITORIA

Gli organi sociali e tutte le cariche associative, alla data di entrata in vigore del presente statuto, proseguono nell'esercizio del mandato in essere sino alla naturale scadenza. Le nuove disposizioni rispetto agli organi sociali ed alle cariche associative si applicheranno a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente statuto.